

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione.
- 3) La Repubblica di Ungheria supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 300 del 4.12.2004.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
16 marzo 2007 — V/Parlamento**

(Procedimento T-345/05 R)

(Procedimento sommario — Revoca dell'immunità di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità — Urgenza)

(2007/C 96/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: V (Rappresentanti: J. Lofthouse, M. Monan, barristers, e E. Hayes, solicitor)

Resistente: Parlamento europeo (Rappresentanti: H. Krück, D. Moore e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, in primo luogo, alla sospensione dell'esecuzione della risoluzione del Parlamento europeo [dati riservati omessi], recante revoca dell'immunità di giurisdizione del ricorrente; in secondo luogo, alla pronuncia di provvedimenti provvisori tali da impedire che siano riprese le azioni penali in attesa della decisione finale del Tribunale sul ricorso nella causa principale; in terzo luogo, a che l'anonimato del ricorrente sia tutelato e la domanda in esame non sia menzionata prima che il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso nella causa principale e un eventuale processo nazionale sia stato portato a termine; in

quarto luogo, che il ricorrente sia autorizzato a trasmettere gli scritti delle parti, scambiati nel contesto del procedimento sommario e in quello del ricorso nella causa principale, all'autorità incaricata dell'azione penale nel Regno Unito, nonché al giudice nazionale adito nel contesto della causa nazionale e, in quinto luogo, ad ottenere che l'udienza nel procedimento della causa principale si tenga al più presto possibile.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2007
— Dikigorikos Syllogos Ioanninon/Parlamento e Consiglio**

(Causa T-449/05) (¹)

(Ricorso di annullamento — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Libertà di stabilimento — Avvocati — Assenza di interesse diretto e individuale — Irricevibilità)

(2007/C 96/75)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dikigorikós Sýllogos Ioannínon (Grecia) (rappresentante: avv. S. Athanasiou)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein, A. Troupiotis e I. Anagnostopoulou, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.C. Giorgi Fort, M. Balta e R. Szostak, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)